

SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA
DIVISIONE NORMATIVA

Rifer. a nota n.		del	Alle	Imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI
Classificazione	III	1	1	
All.ti n.	1		Alle	Imprese capogruppo LORO SEDI
			Alle	Rappresentanze per l'Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo LORO SEDI
Oggetto	Solvency II: calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard – aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.			

Premessa

1. A norma dell'articolo 103 della direttiva 2009/138/CE, il *Basic Solvency Capital Requirement (BSCR)*, ottenuto dall'aggregazione dei requisiti di capitale per i macro-rischi della Formula Standard, viene corretto per opera dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.
2. Il calcolo dell'aggiustamento in oggetto è disciplinato dall'articolo 207 del Regolamento delegato (UE) 35/2015 della Commissione Europea.
3. Il 2 febbraio 2015 l'EIOPA ha pubblicato sul proprio sito internet gli "Orientamenti sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite" (nel prosieguo "linee guida") con l'obiettivo di assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente della disciplina in materia.

Framework normativo

4. La valutazione delle imposte differite in *Solvency II* avviene a norma dell'articolo 15 del Regolamento delegato (UE) 35/2015, il quale prescrive che le imprese rilevino e valutino le imposte differite in rapporto a tutte le attività e le passività, comprese le riserve tecniche, che sono rilevate per fini fiscali o per fini di solvibilità conformemente all'articolo 9 dello stesso Regolamento.
5. Il citato articolo 9 dispone che le imprese valutino le attività e le passività del bilancio di solvibilità conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, a condizione che tali principi includano metodi di valutazione coerenti con l'approccio di valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

6. Le linee guida, emanate dall'EIOPA ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 1094/2010 (c.d. Regolamento EIOPA), contengono indicazioni applicative sugli approcci da seguire per il computo dell'aggiustamento in oggetto, con riferimento sia alle imprese singole che ai gruppi assicurativi.
7. Per il calcolo dell'aggiustamento in oggetto le imprese devono valutare la variazione del valore delle imposte differite che deriverebbe al verificarsi della perdita istantanea di cui all'articolo 207 del Regolamento delegato (UE) 35/2015 della Commissione Europea.
8. Le linee guida dell'EIOPA chiariscono che le imprese che utilizzano la Formula Standard devono imputare tale perdita alle sue cause con un livello di granularità che, ai fini della determinazione delle imposte differite, è definito in funzione delle discipline fiscali vigenti e devono determinarne le conseguenze sul valore delle imposte differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità.
9. Le linee guida prevedono, infatti, che, nella definizione del livello di granularità le imprese possano utilizzare una o più aliquote fiscali medie a condizione che riflettano le normative fiscali applicabili e che l'approccio utilizzato non determini errori significativi nel computo dell'aggiustamento.
10. Le imposte differite nozionali attive, cioè l'eventuale incremento delle imposte differite attive o l'eventuale decremento delle imposte differite passive che si genererebbe a seguito della perdita di cui all'articolo 207 del citato Regolamento, non possono essere utilizzate per l'aggiustamento, a meno che le imprese siano in grado di dimostrare la probabile esistenza di redditi imponibili futuri sufficientemente capienti.
11. A tal fine le linee guida dell'EIOPA dispongono il divieto di "doppio computo": gli importi imponibili fiscali futuri che sono "utilizzati" per dimostrare il rilevamento di imposte differite attive nello stato patrimoniale di *Solvency II (ante stress)* non possono essere "utilizzati" ai fini della dimostrazione dell'esistenza di redditi imponibili futuri nella situazione *post-stress*.
12. Un primo *step* per testare l'esistenza di redditi imponibili nella situazione *post-stress*, e dunque l'ammissibilità dell'aggiustamento, consiste nel verificare la capienza delle imposte differite passive nette presenti nello stato patrimoniale di *Solvency II (ante stress)*.
13. L'impresa può ammettere l'esistenza di un aggiustamento anche oltre la condizione citata al punto 12 qualora dimostri in maniera convincente di poter disporre, in una situazione *post-stress*, di imponibili fiscali futuri alternativi idonei e capienti.

Richiesta di informazioni

14. Tenendo conto: i) della complessità delle valutazioni sottostanti il calcolo dell'aggiustamento in oggetto; ii) dell'elevato grado di discrezionalità per la definizione di assunzioni e approcci di calcolo; iii) dell'eterogeneità negli importi di aggiustamento presentati dalle imprese italiane in occasione dei passati studi d'impatto condotti dall'EIOPA, si richiede di trasmettere all'IVASS le seguenti informazioni, a supporto dei dati sull'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite trasmessi a questo Istituto in riscontro alle lettere al mercato del 4 dicembre 2014 e del 30 marzo 2015:
 - a. il valore al 31 Dicembre 2014 delle imposte differite nozionali attive e la descrizione delle modalità utilizzate per il calcolo delle stesse;

- b. la descrizione del meccanismo utilizzato per l'imputazione della perdita dell'articolo 207 del Regolamento delegato (UE) 35/2015 alle sue cause (voci o requisiti di capitale per moduli/sotto-moduli dello stato patrimoniale di solvibilità);
- c. l'indicazione delle aliquote fiscali pertinenti applicate e, nel caso di utilizzo di una o più aliquote fiscali medie, dei criteri con i quali esse sono state determinate;
- d. l'esistenza di eventuali accordi per la cessione di utili o perdite che determinano delle variazioni nelle valutazioni delle imposte differite nozionali;
- e. le valutazioni che dimostrino l'ammissibilità della parte di *imposte differite nozionali attive* che determina l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite al 31 Dicembre 2014. In particolare:
 - i. l'evidenza documentata della eventuale compensazione a fronte di imposte differite passive rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità (ante stress);
 - ii. nell' ipotesi di utilizzo di un approccio basato sulla stima di redditi imponibili futuri diversi dagli importi considerati nel punto i), l'evidenza documentata degli approcci metodologici, dell' orizzonte temporale e delle ipotesi macroeconomiche utilizzati per la proiezione, definiti in coerenza con lo scenario di perdita sottostante.
- f. l'evidenza di eventuali differenze metodologiche rispetto all'approccio seguito per il rilevamento delle imposte differite attive nello stato patrimoniale di solvibilità (ante stress).
- g. quando rilevante, l'evidenza delle modalità e degli approcci di calcolo utilizzati per il calcolo dell'aggiustamento in oggetto a livello di gruppo.

L'analisi delle informazioni consentirà di valutare l'esigenza di una eventuale integrazione della disciplina in materia.

15. Si richiede che le suddette informazioni siano trasmesse all'IVASS, entro il 30 settembre 2015, all'indirizzo di posta elettronica DATILAC@ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata.

Distinti saluti

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1